

D.D.G. n. 1317 / Serv. 11

ASSESSORATO REGIONALE  
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

VISTO e assunto impegno  
ridotto

definitivo  
provvisorio di €

n° 19 cap. 826.03 es. fin. 2014 (+5)



Scheda n. 2

Palermo, li 2 LUG 2014

REGIONE SICILIANA Il Direttore Capo della Regioneria Centrale

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti

Il Dirigente Generale

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTA** la l.r. n. 6 del 28/01/2014 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016";

**VISTA** la legge 24 marzo 1989, n. 122, recante disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate;

**VISTO** l'art. 6 della legge n. 122/89, che prevede l'individuazione dei comuni metropolitani, tra cui il comune di Catania, per la realizzazione del Programma urbano parcheggi;

**VISTO** il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 41 del 14 febbraio 1990, con il quale è stato adottato il "Regolamento recante disposizioni in ordine ai criteri di priorità tra gli interventi proposti nella realizzazione dei parcheggi pubblici ai fini dell'ammissione ai contributi previsti dalla L. 24 marzo 1989, n. 122.";

**VISTI** l'art. 4 del suddetto decreto ministeriale n. 41/1990, che stabilisce i costi standard per tipologie di parcheggi, e l'art. 6 che prevede che il contributo venga commisurato al numero dei posti autobus, auto, moto e ciclo destinati esclusivamente ad uso del pubblico, la cui corresponsione avverrà semestralmente (in via posticipata) e per 15 annualità, nei casi di affidamento in concessione della costruzione e gestione dei parcheggi;

**VISTO** l'art. 12 della legge n. 537/93 che, a decorrere dal 01/01/1994, tra l'altro, ha trasferito alle regioni le competenze relative all'attuazione della legge n. 122/89;

**VISTO** il D.A. n. 297 del 08/11/2000 dell'Assessore regionale pro-tempore al Turismo, alle Comunicazioni ed ai Trasporti, di approvazione del programma urbano parcheggi del Comune di Catania;

**VISTO** il D.D.G. n. 458 del 20/07/2006, che approva la rimodulazione del programma urbano dei parcheggi del Comune di Catania, nel cui allegato "B" viene fissata una spesa ammissibile per il parcheggio "Sanzio" pari ad €. 12.394.965,58, ed un importo del contributo complessivo pari ad €. 15.617.656,63;

**VISTO** il parere dell'Ufficio legislativo e legale, reso con nota prot. n. 14070 del 7 settembre 2004, relativo all'applicabilità in Sicilia della legge n. 166/02, art. 7, comma 7, lett. 1, punto 3, che ha abolito il limite del 50%, previsto dalla legge n. 109/94, art. 19, comma 2, al prezzo che l'amministrazione aggiudicatrice può corrispondere al soggetto concessionario della costruzione e gestione di un'opera pubblica;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 29 luglio 1999, di approvazione del Programma urbano parcheggi del comune di Catania;

**CONSIDERATO** che l'opera rientra tra quelle previste nei Piani Triennali delle OO.PP. del Comune di Catania, e da ultimo nel "Programma triennale delle Opere pubbliche 2013-2015 e dell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2013" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale della Città di Catania n. 54 del 08/11/2013;

**VISTO** il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana prot. n. 21584/246.11.2003 del 22/12/2003 avente per oggetto "Parcheggi pubblici - disposizioni regolamentari - Interpretazione";

**VISTA** la nota n. 2928/U del 24/03/2006 del Comune di Catania, avente ad oggetto la richiesta di finanziamento di cui alla Legge n. 122/1989;

**VISTO** l'avviso pubblico del Comune di Catania, per l'attivazione delle procedure di cui all'art. 37 bis e seguenti della legge 109/1994 e ss.mm.ii., così come recepiti in Sicilia con le ll.rr. nn. 7/2002 e 7/2003 per l'attuazione di parcheggi sostitutivi, della sosta su strada (ivi compreso il parcheggio Sanzio), pubblicato in G.U.R.S. (parti 2^ e 3^) n. 49 del 05/12/2003 e successiva proroga pubblicata in G.U.R.S. (parti 2^ e 3^) n. 9 del 27/02/2004;

**VISTO** l'atto di riunione temporanea di imprese e contestuale conferimento di mandato collettivo di rappresentanza alla società "I.CO.B. Italiana Costruzioni e Bonifiche s.p.a.", rogato in Catania in data 25 marzo 2004, a ministero del Notaio Carlo Saggio, n. 21166 repertorio e 5597 raccolta;

**VISTA** la convenzione sottoscritta in Catania, nella sede della Segreteria Generale innanzi al Dott. Armando

Giacalone n.q. di Segretario Generale - Ufficiale Rogante, in data 03/06/2005 - rep. n. 48, stipulata fra il Comune di Catania e l'A.T.I. costituita dalle società I.CO.B. S.p.A., FINAL S.p.A., COESI S.p.A., per l'affidamento in concessione della progettazione esecutiva, costruzione e gestione del parcheggio multipiano denominato "Raffaello Sanzio" per n. 1080 posti auto e n. 40 posti autobus destinati ad uso pubblico, indicante il contributo pubblico di € 12.394.965,00, di cui all'avviso del 05/12/2003;

**VISTI** gli atti integrativi alla convenzione di cui sopra del 27/02/2007 - rep. n. 27026 a ministero del Notaio Carlo Saggio e del 20/04/2007, rep. 27248, del Notaio Carlo Saggio, con i quali viene convenuto che l'erogazione del contributo pubblico previsto dall'avviso pubblico di gara, avverrà direttamente in favore del concessionario, in trenta rate semestrali posticipate;

**VISTO** il provvedimento del RUP 03/RUP del 12/11/2009, con il quale si è proceduto alla consegna parziale delle aree di cantiere;

**VISTA** la nota del 13/10/2008, con la quale l'A.T.I. in parola comunica al Comune di Catania che l'importo complessivo dei lavori era pari ad € 33.692.620,09, di cui € 12.394.965,58 finanziati con decreto dell'amministrazione regionale del 2006, e la dichiarazione dell'Assessore pro-tempore del Comune di Catania che attesta i medesimi importi per la realizzazione del parcheggio Sanzio;

**VISTO** il D.D.G. n. 918/Area 3Tr del 17/12/2009, registrato alla Ragioneria Centrale presso l'Assessorato regionale al Turismo il 23/12/2009 al n. 29, con il quale è stato approvato il contributo per la realizzazione del parcheggio denominato "Sanzio" in Catania, per un importo complessivo di euro 15.617.656,36, da corrispondere semestralmente in rata posticipata, per 15 annualità, in favore dell'A.T.I., rappresentata dalla società I.CO.B. Italiana Costruzione e Bonifiche S.p.A.;

**VISTA** la nota prot. n. 86204/U del 01/04/2010, con la quale il Comune di Catania diffidava l'A.T.I. a trasmettere l'attestazione dell'avvenuto deposito dei calcoli delle strutture in c.a. presso il Genio Civile, e l'attestazione bancaria di avvio della procedura istruttoria di attivazione del mutuo, riservandosi, in difetto, di formalizzare la procedura di revoca dell'atto concessorio, come previsto dall'art. 15, commi 1 e 2 dell'Atto integrativo all'Atto di Convenzione per la Concessione sottoscritto in data 27/02/2007, nonché di attivare la procedura di subentro, secondo il combinato disposto dell'art. 37/octies della legge 109/94, così come modificato dall'art. 159 del D.L.vo 163/2006;

**VISTA** la nota prot. n. 117712/U del 05/05/2010, con la quale il RUP ha richiesto parere all'Avvocatura comunale in merito alla conferma dell'A.T.I. quale concessionaria dell'opera, e in subordine, le forme per l'accertamento del possesso dei requisiti di solidità economica e di capacità tecnico-operativa dichiarati all'atto dell'aggiudicazione, pena la rescissione in danno come previsto dall'art. 15 della concessione, e ciò a seguito della comunicazione che due delle ditte costituenti l'A.T.I., ed in particolare la copogruppo I.CO.B. Italiana Costruzioni e Bonifiche s.p.a. e una delle mandanti, la COESI s.p.a., avevano ceduto ramo d'azienda rispettivamente alla GIDI s.r.l. e alla GECO s.r.l.;

**VISTA** la nota prot. n. 271712 del 26/10/2010, con la quale il RUP invitava l'A.T.I. a perfezionare quanto necessario per l'esecutività dell'atto pubblico di costituzione del nuovo assetto societario, addebitandone gli eventuali danni arrecati, nel caso in cui i ritardi imputabili alla stessa ATI avessero determinato la mancata erogazione del contributo regionale di cui al D.D.G. 918/09;

**VISTA** la nota prot. n. 0086049 del 20/10/2010, con la quale il Dipartimento regionale alle Infrastrutture ed alla Mobilità, richiedeva all'Amministrazione comunale di voler fornire notizie in merito alla eventuale risoluzione delle problematiche insorte, nonché la trasmissione di tutta la documentazione relativa alla cessione dei rami d'azienda della capogruppo e di una delle mandanti, delle verifiche disposte d'ufficio, con particolare riguardo alla normativa antimafia;

**VISTA** la nota prot. n. 85740 del 24/03/2011, con la quale il RUP riscontrava la nota dipartimentale del 20/10/2010 (sollecitata nel frattempo con nota prot. n. 4872 del 20/01/2011), comunicando che: 1) l'Avvocatura comunale, richiamando l'art. 35 della L. n.109/94 così come recepito in Sicilia con le ll.rr. nn. 7/2002 e 7/2003, si era espressa positivamente in merito alla conferma che l'A.T.I. poteva essere considerata concessionaria - anche se intervenute cessioni di rami di azienda - a condizione della dimostrazione della permanenza dei requisiti di qualificazione e partecipazione di cui agli artt. 8 e 9 della legge 109/1994; 2) con provvedimento del 05/08/2010, lo stesso RUP ha preso atto del conferimento di ramo d'azienda della I.CO.B. Italiana Costruzioni e Bonifiche s.p.a. e della COESI s.p.a.; 3) erano stati depositati i calcoli strutturali al Genio Civile;

**VISTA** la nota prot. n. 93638 del 30/03/2011 con la quale il RUP richiedeva alla A.T.I., pena la revoca dell'aggiudicazione, di trasmettere lo stato di costituzione notarile del nuovo assetto societario e lo stato dell'arte della pratica di finanziamento con istituto di credito;

**VISTA** la nota prot. n. 122550 del 21/04/2011, con la quale il RUP reiterava alla stessa aggiudicataria le richieste documentali, ribadendo la richiesta di danni in caso di perdita del finanziamento regionale e conseguente mancata realizzazione dell'opera;

**VISTA** la nota del 27/05/2011 con la quale l'A.T.I., nella persona dell'Amministratore unico, confermava al Dip.to reg.le Infrastrutture, Mobilità e Trasporti che era in corso l'istruttoria per la concessione del finanziamento da parte di un istituto di credito;

**VISTA** la nota prot. n. 372846 del 05/12/2011, con la quale il RUP comunicava al Dip.to reg.le Infrastrutture, Mobilità e Trasporti che erano state risolte ed erano in via di risoluzione definitiva, le questioni relative alla conduzione dell'opera da parte delle imprese GIDI, GECO e FINAL;

**VISTA** la nota prot. n. 148380 del 07/05/2012, con la quale il RUP comunicava che le curatele fallimentari delle società GIDI e GECO, avevano deliberato di recedere unilateralmente dal contratto con cui era stata costituita l'A.T.I. per la realizzazione del parcheggio Sanzio, a causa dell'esistenza di procedimento penale a carico delle società ICOB e COESI, detentrici dei pacchetti di controllo su GIDI e GECO. Inoltre veniva rappresentato l'interesse ad eseguire l'opera da parte della ditta mandataria FINAL, n.q. di mandante della costituita A.T.I., che si sarebbe avvalsa della facoltà prevista dal D.L.vo n. 163/2006 di indicare un nuovo soggetto subentrante nella società di progetto in sostituzione di GIDI e GECO;

**VISTA** la nota prot. n. 193492 del 12/06/2012, con la quale il RUP ha trasmesso al Dip.to reg.le Infrastrutture, Mobilità e Trasporti una relazione cronologica sull'iter progettuale del parcheggio Sanzio, contenente tra l'altro anche la manifestazione di recesso da parte delle curatele fallimentari delle società GIDI e GECO, precisando inoltre che tale decisione era comunque in attesa di essere ratificata con l'apposizione dei visti da parte della Procura della Repubblica e del Tribunale Civile;

**CONSIDERATO** il lungo lasso di tempo intercorso senza l'individuazione di una soluzione definitiva delle problematiche insorte con l'A.T.I. concessionaria, il Dip.to reg.le Infrastrutture con nota prot. n. 69707 del 23/07/2012 assegnava al RUP giorni 30 per far conoscere le proprie determinazioni in ordine all'esecuzione dei lavori in parola, pena l'esclusione dell'intervento dal Programma regionale parcheggi e il riutilizzo delle relative risorse;

**VISTA** la nota comunale prot. n. 266512 del 23/08/2012, con la quale è stato trasmesso il provvedimento dirigenziale n. 05/696 del 23/08/2012, di presa d'atto della proposta di accordo intercorso tra le Soc. GIDI e GECO di cessione dei propri rami d'azienda alla CO.VE.CO. S.p.A., che avrebbe assunto tutti gli obblighi e gli impegni previsti dalla convenzione del 3 giugno 2005;

**VISTA** la nota comunale prot. n. 381390 del 04/12/2012, con la quale è stato trasmesso il provvedimento n. 05/1007 del 30/11/2012, di presa d'atto della mancata conclusione positiva delle trattative con la Soc. CO.VE.CO. S.p.A., e di presa d'atto, nel contempo, dell'individuazione da parte di FINAL del Consorzio Nazionale di Cooperative e Produzioni e Lavoro "CIRO MENOTTI" per il subentro nel R.T.I. aggiudicatario per l'esecuzione dei lavori e gestione del parcheggio Sanzio, dando anche atto della cessione di efficacia, tra l'altro, del provvedimento del RUP n. 5/696 del 2012;

**CONSIDERATO** che con la medesima nota prot. n. 381390 del 04/12/2012, il RUP ha richiesto alle società FINAL e Ciro Menotti tutta la documentazione dimostrante il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti dalla legge, al fine di potere adottare il provvedimento definitivo di subentro nel RTI aggiudicatario;

**VISTA** la nota prot. n. 108183/Serv.3 del 10/12/2012 e successiva integrazione prot. n. 108569 del 10/12/2012, con la quale il Dip.to reg.le Infrastrutture ha richiesto un parere all'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana, in ordine alla legittimità del subentro come proposto dal Comune di Catania (di cui alle sopra indicate note prot. nn. 193492 del 12/06/2012 e 381390 del 04/12/2012) per l'affidamento dell'appalto dei lavori;

**VISTA** la nota prot. n. 310/216/11/2012 del 07/01/2013, con la quale l'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana ha comunicato che " ... *omissis* ... La disciplina recata dall'art. 37, co. 18, d.lgs. n. 163/2006 non stabilisce una scansione temporale per la scelta dell'Amministrazione tra il recesso dal contratto e la prosecuzione. Si deve ritenere che tale scelta, alla luce dei principi di affidamento, buona fede e tempestività dell'agire amministrativo, debba avvenire nei termini eventualmente fissati dal contratto (e relativo capitolato) ovvero, in mancanza, in termini ragionevolmente necessari e tempestivi, e mediante comunicazione scritta al curatore fallimentare. Ove l'a.t.i. assuma l'iniziativa di costituire un nuovo mandatario, la Stazione appaltante, previa verifica del possesso o meno dei requisiti di qualificazione, dovrà rispondere in termini ragionevoli all'istanza di prosecuzione del rapporto. Ove l'a.t.i. non assuma tale iniziativa, la stazione appaltante alternativamente potrà esercitare la facoltà di recesso, ovvero sollecitare la costituzione di un nuovo mandatario assegnando alla controparte un termine congruo. Sulla base e nei limiti sopra indicati, il Comune di Catania potrà assentire alla sostituzione dell'impresa capogruppo fallita";

**VISTA** la sentenza n. 482 del 14 febbraio 2013, con la quale il TAR Sicilia di Catania rigettava e dichiarava inammissibile il ricorso formulato dalla GIDI e GECO avverso il provvedimento del RUP n. 5/1007 del 30/11/2012;

**VISTA** la nota prot. n. 84997 del 14/03/2013, con la quale il RUP ha trasmesso il provvedimento n. 05/276 del 13/03/2013, per il subentro a tutti gli effetti del Consorzio Nazionale Ciro Menotti nel R.T.I.

aggiudicatario dei lavori e della gestione del parcheggio multipiano denominato "Sanzio", al posto GIDI e GECO, anche nel ruolo di capogruppo, ai sensi dell'art. 37, commi 18 e 19, del d.lgs. n. 163/2006;

**VISTO** l'atto Costitutivo della nuova Società "Catania Parcheggi S.p.A. Società di Progetto" del 15/04/2013 (composta dal Consorzio Nazionale Ciro Menotti e dalla Società FINAL S.p.A.), definitivamente divenuta concessionaria della esuzione e gestione del parcheggio Sanzio, in sostituzione - ai sensi di legge - dell'originario R.T.I., come comunicato dal RUP all'Assessorato regionale Infrastrutture con nota prot. n. 207347 del 01/07/2013;

**VISTA** la nota prot. n.14437 del 15/01/2014 del RUP del Comune di Catania, con la quale lo stesso chiede la voltura del D.D.G. n. 918/2009;

**VISTO** il Verbale di validazione del progetto esecutivo del 04/03/2014, reso dal RUP, relativo al al progetto esecutivo aggiornato, dell'importo complessivo di euro 39.000.000,00;

**VISTA** la dichiarazione resa dal RUP con nota prot. n. 121328 del 09/04/2014, con la quale viene confermato che la destinazione dei posti auto da realizzare, ed il loro numero, restano invariati rispetto a quanto oggetto di finanziamento con i fondi della legge 122/1989;

**VISTO** l'atto di fidejussione n. ADGSP1041emesso dalla società "Cofintrade" in data 17/04/2014 "A garanzia dell'adempimento degli obblighi ed oneri stabiliti dall'atto di convenzione sottoscritto in data 03.06.2005 e successivi atti integrativi per l'esecuzione dei lavori di realizzazione del parcheggio interrato multipiano denominato Sanzio"

**CONSIDERATO** che la società esecutrice e gestore dell'opera, concessionaria, per quanto precedentemente riportato, è oggi la "Catania Parcheggi S.p.A. Società di Progetto" e, pertanto, deve essere modificato il disposto dell'art. 1 del D.D.G. n. 918/Area 3Tr del 17/12/2009, unitamente all'art.3;

**CONSIDERATO** infine di dovere modificare anche il disposto di cui agli artt. 1 e 3 del citato D.D.G. n. 918/Area 3Tr del 17/12/2009,

## DECRETA

**Articolo 1)** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

**Articolo 2)** A parziale modifica dell'art. 1 del D.D.G. n. 918/Area 3Tr del 17/12/2009, assunto dalla Ragioneria Centrale presso l'Assessorato regionale al Turismo in data 23/12/2009 al n. 19, il contributo per la realizzazione del parcheggio denominato "Sanzio" in Catania di cui alla Legge 24 marzo 1989, n. 122, determinato in € 15.617.656,63, Capitolo di Spesa 876403, in forza di quanto determinato con l'atto integrativo del 20/04/2007 rep. n. 27248, sottoscritto dal Comune di Catania e la Società esecutrice delle opere (concessionaria), verrà corrisposto in favore della società esecutrice dei lavori (concessionaria) oggi individuata nella "Catania Parcheggi S.p.A. Società di Progetto", con sede in Palermo.

La corresponsione del contributo resta determinato in due semestralità anno, per quindici annualità (dall'esercizio finanziario 2014 all'esercizio finanziario 2028), per un importo semestrale pari ad € 520.588,55, ed annuale pari ad € 1.041.177,10.

**Articolo 3)** L'art. 3 del D.D.G. n. 918/Area 3Tr del 17/12/2009 è modificato come di seguito: la corresponsione delle semestralità del contributo, avverrà entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, e resta comunque subordinata alla acquisizione e verifica dei documenti utili per effettuare il pagamento, come di seguito elencati: fattura emessa dalla società, Certificazione rilasciata da Equitalia.

Come disposto all'art. 7, comma 2, del D.M. 14/02/1990, n. 41, la corresponsione della prima rata del contributo, avverrà a partire dalla prima semestralità successiva alla data di stipula del mutuo che la società esecutrice delle opere (concessionaria) dovrà trasmettere al Dipartimento regionale Infrastrutture, Mobilità e Trasporti unitamente al documento relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal Decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217. Detta corresponsione della prima rata avverrà a seguito anche della trasmissione da parte del Comune di Catania (in copia resa conforme all'originale) del documento attestante l'avvenuto concreto inizio dei lavori, della certificazione antimafia e del DURC, unitamente all'atto integrativo di attualizzazione della concessione di costruzione e gestione del parcheggio denominato "Sanzio".

La mancata o incompleta trasmissione di uno dei documenti prima citati, non permetterà al Dipartimento regionale Infrastrutture, Mobilità e Trasporti di procedere alla erogazione della prima rata in questione.

La corresponsione delle successive rate resta inoltre subordinata all'acquisizione della apposita certificazione che l'Amministrazione comunale di Catania, in esecuzione di quanto disposto all'art. 7, comma 5, del D.M. 14/02/1990, n. 41 e del Documento Unico di Regolarità Contabile, dovrà trasmettere al Dipartimento regionale Infrastrutture, Mobilità e Trasporti, in tempo utile a garantire il rispetto dei tempi di erogazione del

contributo semestrale di cui al primo capoverso del presente Articolo 3.

In caso di mancata, incompleta o ritardata certificazione, o in caso di definitiva mancata certificazione, saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 7, commi 6 e 7 del richiamato D.M. 14/02/1990, n. 41, restando a carico dell'Amministrazione comunale di Catania ogni onere nei confronti della società esecutrice delle opere (concessionaria).

**Articolo 4)** Il Comune di Catania, è tenuto a comunicare al Dipartimento Regionale Infrastrutture, Mobilità e Trasporti, ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione e sull'andamento dei lavori ed a trasmettere entro 30 gg. dalla loro emissione, copia conforme di tutti gli atti amministrativi e tecnici redatti, ivi compresi gli atti di collaudo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale presso l'Assessorato regionale Infrastrutture e Mobilità per la registrazione di competenza e, successivamente, sul sito internet del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti della Regione siciliana nonché per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 11 GIU 2014

Il Dirigente della U.O.  
Vincenzo Lombino

Il Dirigente del Servizio  
Giacomo Rotondo

Il Dirigente Generale  
Giovanni Arnone

